Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

LA SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE TRA ORGANI POLITICI E DIRIGENTI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA MATERIA AMBIENTALE

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*T.U. sugli enti locali*), all'art. 107, si è data attuazione al principio della separazione tra politica ed amministrazione (separazione già prevista dalla legge n. 142 del 1990), individuando gli atti di competenza dei dirigenti e riservando agli organi politici solo gli atti politici, di indirizzo politico–amministrativo e di alta amministrazione.

Pertanto, alla passata distinzione tra organi rappresentativi, responsabili dell'intera attività dell'ente, ed organi burocratici, con compiti di mero supporto ai primi, si è venuta a sostituire la distinzione tra organi di governo, cui competono essenzialmente funzioni di indirizzo politico, di definizione degli obiettivi e di controllo sul complessivo svolgimento dell'attività dell'ente, ed organi amministrativi, cui spettano, invece, in via tendenzialmente esclusiva, compiti di gestione del patrimonio e degli interessi economici dell'ente medesimo.

L'apparato burocratico locale è, quindi, divenuto titolare, in questo nuovo contesto, di funzioni e responsabilità gestionali con rilevanza esterna

Si può dire che il Testo Unico sugli enti locali abbia avuto il merito di dare una risposta al problema della distinzione di competenze - di governo e gestionali - tra organi politici e dirigenti; tuttavia, il nuovo assetto normativo non ha eliminato del tutto alcuni elementi di ambiguità che consistono, in particolare, nella sostanziale difficoltà di attualizzare tale disposizione nell'ambito dell'ordinamento locale.

Infatti, come giustamente è stato osservato,: "*Si pone ogni volta il dilemma di stabilire se la fattispecie esaminata contenga una deroga al citato principio, ai sensi del comma 4 dell'articolo 107 del T.U., oppure se essa rientri nella fattispecie disciplinata dal comma 5 dello stesso articolo, in guisa che data la situazione descritta, nei casi dubbi finirà per prevalere la soluzione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

interpretativa di chi deve applicare la norma che, come è ovvio, causerà applicazioni alquanto differenti della medesima disposizione di legge da parte dei vari enti locali."[1].

Al riguardo, la distinzione tra i poteri di competenza del Sindaco e dei dirigenti è stata fonte di non pochi problemi; problemi che, non di rado, sono stati sottoposti, poi, al vaglio della magistratura.

Così, ad esempio, il Tar Lombardia, in merito alle competenze dei dirigenti comunali, ha sancito che: "*a seguito dell'introdotta novella dell'art. 51, comma 3, L. 142/1990, in capo agli organi di direzione politica comunale non residua alcuna ulteriore competenza in materia edilizia che, di contro, è stata infatti attribuita in via esclusiva ai dirigenti comunali*" [cit. Tar Lombardia, Brescia, sentenza 23 febbraio 2004, n. 150].

Ed ancora, in merito alla divisione delle competenze, in tema di applicazione e successiva vigilanza della V.I.A., tra organi politici ed organi di gestione, il Consiglio di Stato ha precisato che "*… il mutato assetto delle competenze comporta che: l'adozione od il diniego del provvedimento della Valutazione d'Impatto Ambientale spetta agli organi politici; laddove la successiva attività di vigilanza sul rispetto della V.I.A. e la eventuale irrogazione di sanzioni, essendo un'attività amministrativo-gestionale, rientra, invece, nelle competenze dirigenziali*" [cit. Consiglio di Stato, Sez. VI – 24 gennaio 2005, n. 127].

È, inoltre, opportuno ricordare come l'art. 107 del T.U.E.L., al comma 3, attribuisca, in modo espresso, alla competenza dei dirigenti, tra gli altri elencati: tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

Con la sentenza n. 104 del 2005, ora, il Tar Sardegna ha precisato i compiti dirigenziali anche in materia di rimozione dei rifiuti abbandonati, andando a ridefinire l'assetto legislativo.

---

[1] Cit. Palazzolo, *Commento al testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*, Rimini, 2000, pag. 281. Vedi anche Toppi, *Il Peg come strumento di separazione tra i poteri*, in www.diritto.it

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Infatti, la disposizione di cui al comma 3, art. 14, del decreto Ronchi affida al Sindaco il potere di disporre, con ordinanza, le operazioni di rimozione e di avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati.

Tuttavia, in virtù del principio sulla separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali – ex art. 107 del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - tale norma, che attribuisce la competenza al Sindaco, va ora letta alla luce del nuovo principio per il quale spetta ai dirigenti tutta l'attività di gestione, tra cui è ricompresa anche quella sulla rimozione dei rifiuti abbandonati di cui al citato articolo 14.

Valentina Vattani

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248